



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Michelangelo Buonarroti”

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (VS) Cod. fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007

E-Mail: cais009007@istruzione.it - cais009007@pec.istruzione.it Web: <http://www.iisbuonarroti.gov.it/> - Tel. 0709783042 - Fax 0709783373

Sede Associata: Via Velio Spano 7 09036 Guspini (VS) – Cod. Min. CATD00901D

Sede Associata: Via Svezia 10 09038 Serramanna (VS) – Cod. Min. CATF 00901Q - Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170

Circ. n. 123

Guspini, 09/01/2019

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Guspini
Serramanna

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all' **Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)**, quanto segue:

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

2. *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si dispone che è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- **di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto;**
- **di utilizzare sigarette elettroniche**

In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 i soggetti cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare le infrazioni sono i proff. Concas G. e Casula S. per la sede di Guspini e i proff. Granella D., Zucca R e Caddeo G. per la sede di Serramanna.

Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art.7 della Legge 11 novembre 1975 n. 584 così come modificato dall'art. 1 commi 189, 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (**sanzione pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275**).

I docenti daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

La Dirigente Scolastica
Maria Gabriella Picci

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs 12.02.1993, n. 39